Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Lunedì, 7 giugno — Numero 133

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 694 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuto che la ferrovia Lucca-Pontedera-Saline di Volterra riveste caratteri e presenta finalità tali da dover essere considerata come ferrovia principale necessaria al completamento della rete di Stato, particolarmente ove la si consideri, nel tratto Pontedera-Saline, come destinata a far parte di una trasversale di grande traffico fra Livorno e l'Adriatico con le direttive Livorno-Pontedera Saline-Siena-Arezzo-Urbania;

Ritenuto che un sollecito inizio dei lavori di costruzione della linea Lucca-Pontedera-Saline di Volterra bene corrisponderebbe anche alla necessità impellente di dare occupazione durevole alla mano d'opera della regione;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governo è autorizzato a concedere la linea Lucca-Pontedera-Saline di Volterra in sola costruzione, a licitazione o a trattativa privata, in base alle seguenti condizioni generali:

a) la concessione della costruzione sarà limitata alla sola sede stradale e fabbricati, escluso l'armamento, che sarà effettuato dalla esercente Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

b) il corrispettivo della costruzione sarà rappresentato dalla corresponsione al concessionario di una annualità invariabile cinquantenaria, comprensiva degli interessi e dell'ammortamento del costo della linea risultante dalla stima dei lavori allegata al progetto esecutivo.

Tale sovvenzione potrà essere corrisposta anche per quote secondo il progresso dei lavori, in base a regolari certificati di avanzamento;

c) qualora le mutate condizioni del costo della mano d'opera e delle materie prime, siano tali da portare - rispetto alla stima allegata al progetto esecutivo - un aumento o una diminuzione di spesa eccedenti l'alea normale di costruzione nella misura percentuale che sarà fissata nell'atto di concessione, sarà in facoltà rispettivamente del concessionario e dell'Amministrazione governativa di chiedere la revisione della misura del sussidio;

d) oltre le facilitazioni fiscali consentite dalle leggi vigenti, potrà essere accordata al concessionario la registrazione col pagamento del solo diritto fisso, degli atti di cessione e vincolo della sovvenzione governativa.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Il numero 696 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448;

Visto l'art 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e con i ministri delle finanze, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle opere occorrenti per l'ampliamento disposto con l'art. 22 del decreto-legge Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, della zona aperta esistente nel comune di Napoli in forza dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, si intende estesa la dichiarazione di pubblica utilità espressa nel citato art. 6.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — SCHANZER — LUZZATTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Il numero 692 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10, secondo comma, del regolamento generale per la esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col Nostro decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Ritenuta la necessità di tener completo il personale dei segretari e dei ragionieri dell'Amministrazione coloniale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, *interim* per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I vincitori dei concorsi per titoli a segretario e ragioniere in prova di cui ai decreti 21 agosto e 7 novembre 1919 del ministro delle colonie i quali, entro tre mesi dalla data del decreto di nomina, rinuncino all'impiego saranno sostituiti con altri aspiranti scelti secondo l'ordine di merito fra coloro che, negli stessi concorsi, abbiano riportato la migliore classificazione dopo i vincitori e siano stati dichiarati idonei dalle Commissioni esaminatrici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Il numero 697 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 17 agosto 1919, n. 1568;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga alla disposizione del comma terzo dell'art. 2 del decreto Reale 17 agosto 1919, n. 1568, sono ammessi a sostenere esami di licenza nella seconda e nella terza sessione straordinaria per militari ed ex-militari, indette col R. decreto stesso, anche coloro che in seguito agli esami sostenuti nella prima sessione straordinaria tenutasi nel settembre 1919, ottennero l'ammissione o la promozione ad una classe del liceo o dell'Istituto tecnico, oppure la dichiarazione di idoneità, e che non avessero esaurito, con quella del settembre 1919, il numero delle sessioni di licenza concesse dall'art. 6 del R. decreto predetto.

Art. 2.

Coloro che, in seguito agli esami sostenuti nella prima sessione straordinaria tenutasi nel settembre 1919, fossero iscritti all'ultima classe del liceo o dell'Istituto tecnico in un Istituto Regio o pareggiato potranno, qualora ottengano nella seconda sessione straordinaria un risultato parzialmente favorevole, rimanere inscritti alla stessa classe ed optare, dopo lo scrutinio finale, fra il risultato complessivo di questo e quello complessivo dell'esame sostenuto nella seconda sessione straordinaria. Ma non potranno cumulare parzi

risultati favorevoli dell'esame con quelli dello scrutinio allo scopo di conseguire la licenza.

Coloro che opteranno per l'esito dell'esame di licenza sostenuto nella seconda sessione straordinaria non potranno presentarsi a riparare le prove fallite se non nella terza sessione straordinaria.

Dei risultati parziali dell'esame di licenza sostenuto in sessione straordinaria da coloro che siano iscritti a classi anteriori all'ultima non potrà tenersi conto nello scrutinio finale, il quale avrà luogo con le modalità e con gli effetti stabiliti dalle vigenti disposizioni relative alla promozione alla classe seguente degli alunni iscritti negli Istituti Regi o pareggiati.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI

Il numero 698 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti le case popolari ed economiche emanato con R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 e modificato con Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con i ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere l'esercizio del credito edilizio a un Istituto con sede in Roma, che entro sei mesi dalla data del presente decreto si costituisca con un capitale di 100 milioni di lire interamente versato, aumentabile fino a 300 milioni, e si uniformi alle condizioni o cautele che saranno determinate dal ministro di industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro del tesoro.

L'Istituto nazionale di credito edilizio sarà regolato, oltre che dalle disposizioni contenute nel presente decreto, da tutte quelle che regolano il credito fondiario, in quanto siano con esse compatibili.

Art. 2.

L'Istituto nazionale di credito edilizio concederà mutui esclusivamente per la costruzione di case di abitazione, eccettuate quelle di lusso, dando la preferenza alle imprese costruttrici o a gruppi di famiglie che con metodi cooperativi o in altra opportuna forma abbiano per scopo di rendere proprietari di un appartamento i propri componenti, o di concedere alloggi ad equo fitto. Le stesse operazioni possono farsi con Comuni od altri Enti che si propongano di costruire abitazioni senza scopo di speculazione.

È vietato all'Istituto di compiere operazioni proprie di credito

Art. 3.

All'Istituto è accordata, per il periodo di 30 anni, la facoltà di emettere cartelle edilizie, per lo svolgimento delle sue operazioni, nel limite del decuplo del capitale versato, dopo che abbia conceduto mutui in numerario almeno per la metà del capitale stesso.

L'interesse da corrispondersi sui titoli edilizi, eguale a quello dei mutui pei quali siano emessi, non potrà eccedere il 6 0/0.

Art. 4.

Per la concessione dei mutui i richiedenti debbono comprovare di disporre del quarto della totale spesa prevista per la costruzione, compreso il costo dell'area.

La costruzione deve essere iniziata con mezzi propri del richiedente in quella località, ubicazione e secondo il piano e le previsioni di spesa totale, che sieno state preventivamente concordate con l'Istituto. Non potranno ammettersi, nel corso della costruzione, variazioni ed aggiunte che eccedano il 10 0/0 della totale spesa prevista.

Art. 5.

Accertato l'investimento nella costruzione del primo quarto del capitale necessario da parte del mutuatario, l'Istituto aprirà a suo favore un conto corrente addebitandolo delle somme sovvenute, aggiunti gli interessi semplici e composti oltre all'1 0/0 a titolo di provvigione. L'importo delle sovvenzioni in conto corrente sarà fatto in cartelle, le quali saranno contestualmente riscattate dall'Istituto al prezzo medio corrente.

Il conto corrente sarà garantito da ipoteca di primo grado sulla costruzione iniziata, comprese le aree annesse, estensibile di diritto ai successivi investimenti, sino alla totalità dell'immobile da costruirsi, e valida in ogni caso, anche di fallimento, ai sensi dell'art. 28 del testo unico sulle case popolari ed economiche, approvato con R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318.

Art. 6.

Ad opera compiuta, il conto corrente di cui al precedente articolo sarà convertito in mutuo ammortizzabile in un periodo non eccedente i 20 anni.

Prima della chiusura del conto corrente e della conversione di esso in mutuo ammortizzabile, dovrà essere versato dal mutuatario il supplemento del quarto dipendente dalle eventuali variazioni ed aggiunte oltre alla previsione originaria, insieme all'importo della provvigione dell'1 0/0.

Le semestralità di ammortamento saranno fissate in conformità alle disposizioni proprie del credito fondiario. La provvigione dovuta all'Istituto non potrà essere superiore a lire una per ogni cento di capitale mutuato.

Qualora il mutuatario, entro la prima metà del periodo fissato per l'ammortamento, intenda anticipare il rimborso del capitale dovuto ratealmente in base al piano relativo, dovrà corrispondere all'Istituto mutuante quanto occorra per completare la metà delle provvigioni altrimenti dovute.

Per la riscossione delle semestralità è accordata all'Istituto la facoltà di valersi della procedura propria dell'esazione delle imposte, per tutto il periodo per il quale sia ammessa la esenzione dal tributo fondiario.

Art. 7.

Per la trasformazione e l'ampliamento di case di abitazione, escluse quelle di lusso, riconosciute inadatte od antigieniche, la convenienza delle quali opere sia riconosciuta dall'Istituto nazionale di credito edilizio, questo potrà concedere mutui a ciò necessari in base ai piani e preventivi di spesa da esso approvati, a condizione che sulla consistenza degli immobili relativi, valutabili agli effetti delle opere da compiersi, gli sia accordata una ipoteca di primo grado per l'ammontare di almeno un quarto del capitale attribuibile al complesso dell'immobile che dovrà risultarne

Art. 8.

Nel decreto di concessione saranno regolati i diritti che competono all'Istituto nel caso di sospensione dei lavori da parte del mutuatario, e saranno emanate le norme relative al tipo dei titoli da emettersi dall'Istituto, ed alle operazioni di sorteggio dei medesimi.

Con decreto del ministro d'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro del tesoro, l'Istituto può essere autorizzato a ricevere somme a deposito fruttifero in forma di buoni a scadenza fissa.

Art. 9.

Per tutti gli atti ed operazioni dell'Istituto saranno ammesse tutte le sanzioni, riduzioni ed agevolazioni fiscali concedute dal testo unico approvato con decreto legge 30 novembre 1919, n. 2318, a favore delle Cooperative e della sezione autonoma per l'esercizio del Credito edilizio.

Art. 10.

Per tutte le nuove costruzioni, ovvero trasformazione, ampliamento e ricostruzione per le quali occorrano disponibilità non inferiori ai tre quarti del capitale attribuibile complessivamente all'immobile ad opere compiute, se eseguite col concorso dell'Istituto di credito edilizio, e nell'interesse di qualsiasi Società, Ente, Ditte, gruppi di famiglie o persone singole sarà concessa l'esenzione da ogni tributo fondiario per il periodo previsto dall'art. 1, capoverso 1° del R. decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16.

Il periodo di esenzione potrà essere accresciuto di altri cinque anni ai termini ed alle condizioni dell'art. 2 del decreto-legge numero 16 dell'8 gennaio 1920.

Tale esenzione però sarà ammessa per tutte le opere anzidette, a condizione che siano portate a compimento non oltre l'anno 1930.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo **dello Stato, sia** inserto nella raccolta ufficiale delle leggi **e dei decreti** del Regno d'Italia, mandando a chiunque **spetti di** osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — LUZZATTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI

Il numero 699 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 107 del testo unico delle leggi di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, e l'art. 5 della tariffa speciale allegato *B* allo stesso testo unico;

Visto il decreto Luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 2086, ed il Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2177, relativi all'applicazione di una tassa di bollo sui vini champagne ed altri vini spumanti, marsala, vermouth e liquori;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa di bollo stabilita dal decreto Luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 2086, e dal R. decreto 24 novembre 1919, n. 2177, non si applica alle damigiane ed ai fusti di capacità superiore a cinque litri, contenenti vini e liquori.

Art. 2.

La tassa di bollo sulle profumerie e specialità medicinali di cui all'art. 5 della tariffa speciale, allegato *B* al testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 6 gennaio 1918, n 135, è stabilita in centesimi 15 quando il prezzo di ogni oggetto (tassa non computata) supera lire una e non lira una e centesimi cinquanta.

Art. 3.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 711 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio, il lavoro, gli approvvigionamenti e i consumi, di concerto con il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e coi ministri del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1920, i prezzi di cessione del grano ai Consorzi granari sono fissati in L. 115 al quintale per il grano tenero, in L. 140 al quintale per il grano duro.

I prezzi del pane e della pasta sono fissati dall'autorità competente in relazione ai suddetti prezzi, purchè in misura non superiore a L. 1,50 al chilogramma per il pane ed a L. 2,30 al chilogramma per la pasta.

Art. 2.

A decorrere dal primo luglio 1920, in aggiunta allo stipendio, alla pensione, anche di guerra, o alla mercede, da qualunque amministrazione o azienda pubblica o privata corrisposti, è dovuto un assegno giornaliero di L. 0,25 per l'impiegato, pensionato o salariato e per ciascuna persona di famiglia vivente a suo carico, sprovvista di assegno a titolo proprio.

Agli effetti di tale disposizione sono considerate persone di famiglia il coniuge, gli ascendenti e i discendenti.

Art. 3.

L'assegno non è dovuto a coloro:

a) che ricevono vitto in natura;

b) che appartengono ad una delle categorie indicate nel successivo art. 7;

c) che sono detentori di grano eccettuato dalla requisizione.

Art. 4.

È istituito sul bilancio del Ministero dell'interno un fondo di cento milioni destinato a sovvenzionare, con decorrenza dal 1° luglio 1920:

a) gli Istituti pubblici di beneficenza e di previdenza, che abbiano per iscopo un servizio di pensioni e che non si trovino in grado di fronteggiare l'onere loro derivante dall'obbligo di corrispondere ai pensionati l'assegno giornaliero di cui nell'art. 2;

b) gli indigenti;

c) le istituzioni di beneficenza aventi scopo di ricovero o di cura.

La sovvenzione non può superare, nel caso di cui nella lettera a) l'onere derivante dalla corresponsione degli assegni; nel caso, di cui alla lettera b), i centesimi venticinque per ogni membro di famiglia; nel caso di cui alla lettera c), i centesimi cinquanta per ogni chilogramma di pane effettivamente acquistato.

Art. 5.

Le somme destinate a ciascun Comune per i sussidi di cui al precedente articolo sono stabilite dai prefetti in base alle assegnazioni fatte a ciascuna Provincia dal ministro dell'interno, di concerto col ministro del tesoro e del sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi.

Art. 6.

Alla determinazione e distribuzione dei sussidi di cui all'art. 4 provvede una Commissione istituita in ogni Comune e composta del presidente scelto dal prefetto, preferibilmente tra i funzionari governativi residenti nel Comune; di un consigliere comunale e di un membro della Congregazione di carità, designati dai rispettivi consessi; di un rappresentante l'arma dei carabinieri Reali e del giudice conciliatore o del vice conciliatore.

Nei Comuni dove sia necessario per numero di popolazione o di frazioni, la Commissione è aumentata di un congruo numero di membri che compongono una o più sezioni, costituite con lo stesso criterio di composizione della Commissione e presieduta dal membro nominato, per ciascuna sezione, dal prefetto.

Nei Comuni dove siano sciolti il Consiglio comunale ovvero la Congregazione di carità, i rispettivi commissari designano a membri della Commissione persone eleggibili ai detti consessi.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il servizio di cassa è fatto a cura del tesoriere o dell'esattore del Comune.

Art. 7.

Per concorrere all'onere sopportato dallo Stato è imposto, con decorrenza dal 1° luglio 1920, un contributo in ragione di lire 300 annue, a carico delle seguenti categorie di persone:

a) coloro i quali, nei Comuni dove funziona l'imposta di famiglia, figurino inscritti, per l'ultimo anno al quale i ruoli relativi alla stessa imposta si riferiscono, con un reddito imponibile non inferiore a lire 12.000;

b) coloro i quali, nei Comuni dove non funziona l'imposta di famiglia, risultino possessori di un reddito non inferiore a L. 10.000 determinato ai fini della imposta complementare di Stato istituita con decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1835. A questo effetto però i redditi iscritti al nome di ditte collettive, saranno ripartiti nelle quote individuali per l'attribuzione dei redditi e delle quote di redditi a ciascuno spettanti;

c) coloro i quali, pur non risultando possessori di un reddito determinato a norma delle precedenti lettere a) e b), figurino inscritti nel ruolo della tassa domestici per più di due persone di servizio, o siano possessori di automobili ovvero di vetture o cavalli di lusso.

Tale contributo è elevato a L. 500 annue per coloro che risultano iscritti nel ruolo di cui alla lettera a) per un reddito non inferiore alle L. 30.000 e nel ruolo di cui alla lettera b) per un reddito non inferiore alle L. 25.000.

Art. 8.

I sindaci dei Comuni, dopo aver identificato in base ai ruoli delle tasse locali tutti coloro che sono soggetti a contributo per i titoli indicati alle lettere a) e c) del precedente articolo ne trasmetteranno l'elenco all'Agenzia delle imposte del rispettivo distretto non oltre il 31 luglio 1920.

Per i Comuni nei quali non esista imposta di famiglia, l'elenco compilato dai sindaci comprenderà i soli contribuenti per il titolo c) del citato art. 7 e sarà integrato dalla Agenzia delle imposte con la inclusione dei contribuenti che non vi figurino e che dovrebbero esservi soggetti per il titolo indicato alla lettera b) dell'articolo stesso.

Gli agenti delle imposte, dopo aver riscontrato la esattezza degli elenchi ricevuti dai sindaci coi ruoli esistenti presso i Municipi o gli esattori delle imposte, e dopo averli all'occorrenza integrati, ne ordineranno la pubblicazione presso l'albo municipale per il periodo dal 15 al 30 settembre 1920.

Art. 9.

La pubblicazione degli elenchi indicati nel precedente articolo tiene luogo della notificazione individuale al contribuente, che è ammesso a presentare reclamo, per eventuale indebita iscrizione, entro il 15 ottobre 1920.

Il reclamo è presentato all'agenzia delle imposte del distretto ovvero al sindaco del Comune, che ne fa invio entro dieci giorni all'agenzia competente con la comminatoria di una penalità di L. 50 per mancata o ritardata trasmissione.

Su questi reclami decide inappellabilmente l'intendente di finanza della Provincia.

Art. 10.

Il contributo stabilito col presente decreto sarà riscosso colle norme e con i privilegi di cui nella legge 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli nominativi che non sono soggetti a pubblicazione.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DE NAVA — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Il numero 710 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti il R. decreto 20 aprile 1920, n. 453, circa la sistemazione dei quadri degli ufficiali per riduzione di ruoli organici e le altre leggi e decreti in esso contemplati;

Visto il R. decreto 20 aprile 1920, n 451, relativo all'ordinamento provvisorio dell'esercito;

Considerata la necessità di completare le disposizioni

di cui al R. decreto 20 aprile 1920, n. 453, nonchè la opportunità di apportarvi taluni emendamenti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segrètario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri sarà corrisposto un assegno pari ai 4/5 dello stipendio corrispondente al grado, ed alla anzianità di servizio effettivo di ufficiale, senza tenere conto delle limitazioni di cui all'art. 18 del R. decreto n. 2099 del 2 novembre 1919.

Per gli ufficiali che già trovansi in aspettativa per riduzione di quadri il trattamento economico di cui al presente articolo decorrerà dal 1° maggio 1920.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 9 del R. decreto 20 aprile 1920, numero 453, sono estese anche ai capitani di cavalleria.

Le Commissioni competenti ad emettere i pareri sono quelle fissate dai RR. decreti 20 novembre 1919, n. 2240 e 17 gennaio 1920, n. 166.

Art. 3.

Potranno essere collocati in posizione ausiliaria speciale a domanda gli ufficiali aventi quindici o più anni di servizio, computate le campagne, ma non meno di dodici anni di servizio effettivamente prestato.

Qualora le domande non siano sufficienti, prima di ricorrere a provvedimenti di autorità si potrà, in via eccezionale, accogliere le domande degli ufficiali che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la liquidazione della pensione comprese le campagne.

Ove debbasi infine applicare provvedimenti di autorità, gli ufficiali che abbiano almeno quindici anni del detto servizio utile, oppure almeno dodici anni di servizio effettivamente prestato, saranno collocati ugualmente in posizione ausiliaria speciale.

Quelli che non raggiungano nessuno dei due limiti minimi succennati saranno invece collocati a riposo calcolando la pensione sulla base di venti anni di servizio e sulla media degli stipendi loro spettanti nell'ultimo anno di servizio.

Detti ufficiali, però, saranno iscritti nei ruoli delle categorie del congedo in relazione alla loro età.

Art. 4.

Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale avranno diritto:

a) ad una pensione provvisoria calcolata sulla media degli stipendi dell'anno 1° maggio 1919-1° maggio 1920 (stipendi corrispondenti al grado ed alla anzianità di servizio da ufficiale, non tenendo conto delle limitazioni di cui all'art. 18 del R. decreto n. 2099 del 2 novembre 1919) in base alle seguenti aliquote per ogni anno di servizio utile per la liquidazione della pensione:

tenente: sopra le prime L. 4000, 1/25, sopra le rimanenti somme, 1/50;

capitano: sopra le prime L. 4000, 1/25, sopra le rimanenti somme, 1/55.

maggiore, tenente colonnello e colonnello: sopra le prime L. 4000, 1/25, sopra le rimanenti somme, 1/60;

ufficiali generali: sopra le prime L. 4000, 1/25, sopra le rimanenti somme, 1/65.

La pensione provvisoria non potrà superare i 9/10 della media degli stipendi sopraddetti. Tali 9/10 sono da computare per intero sino alla somma di L. 12.000. Qualora i 9/10 superino tale somma la pensione provvisoria da corrispondersi sarà la seguente:

9/10	pensione da corrispondersi
Oltre 12.000 sino a 13 000	12.500
Oltre 13.000 sino a 14.000	13.000
Oltre 14.000 sino a 15 000	13.500
Oltre 15.000 sino a 16.000	14 000
Oltre 16.000	14 500

b) alla indennità annua di posizione ausiliaria di cui all'art. 8 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito. Però l'indennità stabilita per il comandante di corpo di armata sarà concessa ai tenenti generali che abbiano comandato per un anno almeno un corpo d'armata o tenuto cariche corrispondenti. Ai maggiori generali che hanno comandato per un anno la divisione o coperto cariche corrispondenti sarà corrisposta l'indennità annua di posizione ausiliaria stabilita per i tenenti generali.

Ai generali d'esercito ed ai tenenti generali comandanti titolari di armata alla data del 3 novembre 1918 sarà concessa una indennità pari ad una volta e mezzo quella spettante ai tenenti generali comandanti di corpo d'armata.

Ai brigadieri generali sarà concessa l'indennità spettante ai maggiori generali.

c) ad una indennità annuale di tante volte lire 40 quanti sono i mesi effettivamente trascorsi in comandi, reparti e servizi appartenenti all'esercito operante e presso i quali spettassero di diritto le indennità di guerra non ridotte di cui ai decreti luogotenenziali del 23 maggio 1915, n. 667, del 22 agosto 1915, n. 1274, del 4 gennaio 1917, n. 6, e del decreto Ministeriale del 7 settembre 1917; e di tante volte lire venti quanti sono i mesi trascorsi in comandi, reparti o servizi appartenenti all'esercito operante presso i quali non spettassero le predette indennità di guerra non ridotte. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente comma i mesi trascorsi in Libia sono considerati come trascorsi nell'esercito operante in reparti non aventi diritto all'indennità di guerra.

Il periodo di tempo da computarsi agli effetti del presente comma è limitato tra il 24 maggio 1915 e il 30 novembre 1918;

d) ad una indennità per una volta tanto pari a quattro mesi dell'ultimo stipendio spettante come alla lettera *a*).

Per gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale che sarebbero raggiunti dai limiti di età entro sei mesi dal 1° maggio 1920 la predetta indennità è ridotta alla metà.

Art. 5.

Il tempo passato in luogo di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa o in servizio sedentario per lesioni derivanti da offesa nemica (armi o gas venefici) con diritto a fregiarsi del distintivo d'onore per ferite riportate durante la permanenza presso i comandi, reparti e servizi dell'esercito operante, sarà computato come utile per la concessione della indennità di cui al comma *c*) nella misura di lire quaranta.

Il tempo passato in prigionia di guerra sarà invece computato, per gli ufficiali che abbiano ottenuto la dichiarazione di nulla osta di cui al decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 250, come trascorso presso l'esercito operante, con diritto alle indennità suddette nella misura di lire venti, salvo il diritto a lire quaranta per il periodo trascorso in luoghi di cura nelle condizioni precisate dal primo alinea del presente articolo.

Art. 6.

L'ufficiale non può essere tenuto in posizione ausiliaria speciale oltre quattro anni dal limite di età prescritto per il grado con cui ha lasciato il servizio attivo.

Trascorso questo periodo di tempo sarà collocato a riposo.

Agli effetti del computo della pensione definitiva di riposo, il tempo trascorso in posizione ausiliaria speciale è computato per intero fino a raggiungere il suddetto limite di età, e per metà i quattro anni successivi.

La pensione definitiva di riposo sarà liquidata con le norme ordinarie, ma la media degli stipendi sul quale sarà fatta la liquida-

zione, escluso il caso di cui all'art. 9 del presente decreto, non potrà in ogni modo essere inferiore a quella su cui fu liquidata la pensione provvisoria.

Per gli ufficiali che per qualunque ragione cessassero dalla posizione ausiliaria speciale prima di aver raggiunto venti anni di servizio, la pensione definitiva sarà calcolata sulla base di venti anni di servizio.

Art. 7

Alle vedove ed agli orfani di ufficiali in posizione ausiliaria speciale saranno dovuti la pensione, gli assegni e le indennità di cui al testo unico delle leggi sulle pensioni, qualunque sia la data del matrimonio contratto, purchè la domanda di R. assentimento che condusse al matrimonio sia stata presentata prima del collocamento in posizione ausiliaria speciale a domanda o d'autorità.

Art. 8.

Nei casi in cui il trattamento complessivo di posizione ausiliaria speciale risultasse inferiore a quello di congedo provvisorio, gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale hanno facoltà di farsi liquidare un assegno di pensione pari ai [illegible]/5 dell'ultimo stipendio effettivamente percepito in luogo del trattamento complessivo di posizione ausiliaria speciale che loro spetterebbe in base al presente decreto.

Art. 9.

Gli ufficiali entro due mesi dalla data del loro collocamento in posizione ausiliaria speciale hanno diritto di optare per il trattamento di riposo con le norme ordinarie.

In questo caso sarà loro concessa, in luogo delle indennità di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 4 del presente decreto e per una volta tanto, una indennità pari ad un anno dello stipendio che loro spetterebbe all'atto del collocamento a riposo in base al grado e all'anzianità di servizio, e ad una annualità della indennità di cui al comma *c*) dell'articolo citato, qualora queste ultime loro competessero a norma dell'articolo stesso.

Art. 10.

Per stabilire il trattamento da farsi all'ufficiale secondo l'art. 4, lettera *c*), sarà valida una dichiarazione da rilasciarsi dall'interessato sotto la sua personale responsabilità, salva in ogni caso la facoltà per l'Amministrazione di procedere agli opportuni accertamenti.

Art. 11.

Le disposizioni di cui all'art. 34 del Regio decreto 28 aprile 1920, n. 453, si applicano soltanto agli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento o dichiarati non idonei agli uffici del grado posteriormente al 1° maggio 1920.

Art. 12.

Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale, non saranno richiamati alle armi di autorità, se non per mobilitazione generale o parziale dell'esercito od in caso di assoluta necessità.

Art. 13.

Agli effetti del presente decreto e di quello 20 aprile 1920, numero 453, gli ufficiali appartenenti ai ruoli speciali del personale permanente dei distretti e delle fortezze e i maestri direttori di banda non contemplati dal R. decreto 20 aprile 1920, n. 451, relativo all'ordinamento provvisorio dell'esercito, sono considerati eccedenti e da collocarsi in posizione ausiliaria speciale.

Nel limite del possibile sarà tenuto conto delle loro eventuali domande di richiamo in servizio, compatibilmente con le loro attitudini, con preferenza sulle domande di altri ufficiali.

Art. 14.

È fatta facoltà al Governo di trasferire da uno ad altro ruolo a domanda o d'autorità e con le norme che saranno stabilite mediante decreto Reale, ufficiali delle varie armi e corpi nei quali esistano esuberanze, nelle armi e corpi dove esistano deficienze.

Art. 15.

Gli articoli 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 35 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 453, sono abrogati.

Art. 16.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1920 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — RODINÒ — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero **691** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei* ***decreti*** *del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 del Nostro decreto, da convertirsi in legge, del 9 maggio 1920, n. 621;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per le esigenze del passaggio graduale alle ferme stabilite dal Nostro decreto 9 maggio 1920, n. 621, i militari del corpo R. equipaggi di 1ª categoria che si trovino o che verranno alle armi, delle classi 1898, 1899 e 1900, non vincolati a ferma speciale, continueranno a prestare servizio fino al giorno che sarà determinato, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno in cui entrerà in vigore il Nostro decreto 9 maggio 1920, numero 621.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Fratello (Messina).

SIRE!

In seguito alle dimissioni rassegnate da quattordici consiglieri del comune di San Fratello ed alla morte di altri due, il Consiglio, ridotto a quattro componenti, su venti assegnati per legge, e quindi a meno di un terzo, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile, a breve scadenza, la ricostituzione della normale rappresentanza, e dovendosi, d'altra parte, provvedere alla sistemazione delle finanze dissestate, si rende necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato, in adunanza del 6 aprile - lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria gestione dell'azienda municipale.

A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Fratello, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor prof. Luigi Monaco è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 9 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale Ministero dell'agricoltura, membro supplente;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA.

Letta la richiesta in data 24 gennaio 1920 del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti per l'attribuzione di undici fondi rustici qui appresso specificati, siti nel comune di Fiano Romano, e della superficie totale di ettari 143,20,30, di proprietà del cav. Mario Menotti e cioè:

1. « Guancie Rosse », distinto in catasto coi mappali 520, 521 parte, 522, 935 parte, 938, 515, 516, 517, 518, 519 della sez. II e della superficie complessiva di ettari 15,74,70. Confini: Fosso Val Casale, proprietà Cassilli, territorio Civitella.

2. « Val Casale », distinti in catasto col n. 864 della sez. II, della superficie di ettari 2,03,60. Confini: Bosco Menotti, proprietà Costantini Giustiniani e il fosso.

3. « Monte Ceverino », distinto in catasto coi mappali 269|1, 269|2, 270, 278, 923, della sez II e della superficie complessiva di ettari 9,52,30, proprietà Montenovesi, d'Alessi, bosco Menotti, proprietà Severini.

4. « Valle Conca », distinto in catasto coi mappali 122, 123, 124, della sez. II, e della superficie complessiva di Ea. 8,50,80. Confini: proprietà Filiberto Tocchi e altri terreni Menotti.

5. « Sant'Isidoro », distinto in catasto coi mappali 102, 103, 104, 105, 106|1, 106|2, 107, 885, della sez. II, e della superficie complessiva di Ea. 17,55,90. Confini: proprietà Menotti, Paradisi, Santarelli e Salvi.

6. « Monte Pereto », distinto in catasto coi mappali 886, 959, della sez. II, e della superficie complessiva di Ea. 5,91,50. Confini: il fosso, lo stradone comunale, proprietà Menotti.

7. « Quarto San Lorenzo », distinto coi mappali 868|1 parte, 862|2 parte, 953, 869, della sez. II, della superficie complessiva di Ea. 23,20,00. Confini: proprietà Menotti, quarto Prata Lata, stradone comunale.

8. « Caprareccia », distinto in catasto coi mappali 95, 97, 98, 99, 100 B, 883, 884-B, 96|1, 96|2, 882, 101 della sez. II e della superficie complessiva di Ea. 19,72,50. Si compone di quattro appezzamenti. Confini: Istituto Tocchi, stradone comunale, proprietà Menotti, fosso e comune Fiano, bosco Sasseto e proprietà Menotti.

9. « Monte Camerino », distinto in catasto coi mappali 168, 169 della sez. II, e della superficie complessiva di Ea. 7,13,10. Confina: proprietà Biondi, Menotti, Santarelli, Monte dei Paschi, confraternita Salvi.

10. « Mora Marano », distinto in catasto coi mappali 128, 129, 130, 894 della sez. II e della superficie complessiva di Ea. 4,36,70. Confini: proprietà Santarelli, bosco e altri terreni Menotti.

11. « Spallette di Lago Puzzo », distinto in catasto coi mappali 111-B, 120|2, 120|1 b, 132, 133|1, 132|2 parte, 133|3, 121-B della sezione II e della superficie complessiva di Ea. 24,49,20. Confini: proprietà Santarelli, Severini, Istituto Tocchi, Biondi, Menotti e comune di Fiano.

Ritenuto che a termini dell'art. 5 del regolamento legislativo approvato con decreto Reale 22 agosto 1919, n. 1612, il Consiglio dell'Opera nazionale per i combattenti, con lettera raccomandata, ha dato regolare comunicazione all'attuale proprietario interessato cavalier Mario Menotti della richiesta di attribuzione dei su descritti terreni, come risulta da ricevuta postale di ritorno;

Ritenuto che la richiesta di attribuzione dei detti terreni viene fatta ai sensi ed agli effetti degli articoli 9, n. 3, ed 11, prima parte del regolamento legislativo, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, per essere i terreni medesimi atti ad importanti trasformazioni culturali;

Udito il relatore ing. Giuseppe Zattini;

Considerato che di fronte alla richiesta di attribuzione del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti nessuna opposizione viene fatta e nessuna deduzione presentata dal proprietario interessato cav. Mario Menotti;

Considerato che si tratta di terreni suscettibili di importanti trasformazioni culturali;

Risulta infatti che tutti i terreni sono sprovvisti di fabbricati, che i medesimi sono ora utilizzati esclusivamente a pascolo, che anzi la semina di cereali, che in passato generalmente si praticava, è ora da diversi anni sospesa, tanto che buona parte dei terreni si trova in uno stato di abbandono, e perciò infestati di felci e rovi; che i terreni medesimi sono di natura tufacea e in generale poco profondi, in modo da riescire poco adatti alla coltura di piante erbacee, mentre si prestano ad una più vantaggiosa utilizzazione mediante l'investimento a piante arboree ed arbustive;

Risulta altresì che molto opportunamente ed appunto in considerazione della natura intrinseca dei terreni, l'Opera nazionale si

propone, nel suo piano dei lavori, di trasformare la maggior parte di essi in vigneti con alberi da frutto, ed invece in uliveti quelli più scadenti, con roccia affiorante e con pendenza superiore al 30 per cento;

Considerato pertanto che resta dimostrata la suscettività di detti terreni ad importanti trasformazioni colturali;

Per tale motivo

IL COLLEGIO

Visti ed applicati gli articoli 9, n. 3 e 11, prima parte, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, nonchè gli articoli 5 e 7 del regolamento legislativo approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Pronunzia l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti degli undici fondi rustici, di proprietà del cav. Mario Menotti, più sopra descritti e meglio specificati nella richiesta e negli atti, autorizzandone l'immediata occupazione da parte dell'Opera stessa.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deciso e pronunziato il giorno 21 febbraio 1920.

Nonis — Coppola — Gatti — Brizi — Zattini, estensore — *Avv. A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 29 del mese di febbraio 1920.

Il segretario del Collegio: *avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 4 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani.*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing Giuseppe, ispettore superiore al Ministero dell'agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo di Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta 18 febbraio 1920, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti chiede l'attribuzione al proprio patrimonio di due fondi rustici denominati feudo Garrisi e fondo Mucina siti in territorio di Petralia Sottana (Palermo) di proprietà dei sudditi spagnuoli Caro Don Gioacchino conte di Pena Ramiro Don Bonaventura, Don Alonso, Don Mariano, Donna Beatrice Marchesa della Vega e Donna Maria Emanuela del Arroyo, ved. contessa di Pena Ramiro, tutti domiciliati in Madrid e rappresentati dal loro procuratore generale pei beni in Sicilia signor avv. Carlo Lombardo di Palermo.

Il feudo Garisi confina a nord con Barone Sabatino, ad est con Vallone Zoida, a sud con la Manca, Vallone Garisi, Vallone Zoida, e ad ovest con ex-feudo Chibbò.

È riportato nel catasto di Petralia Sottana all'articolo 10766 a nome di Alvarez Caro Gioacchino per 6|10 e Alvarez Beatrice, Alfonso Bonaventura e Mariano per 1|10 ciascuno, sez. H, nn. da 347 a 374, sez. I, nn. da 1 a 6 per l'estensione di salme catastali 790.200 pari ad ettari 1379,84,72, e con l'imponibile di L. 17.032,43. In misura locale si ritiene salme locali 378.7 pari ad Ea. 1298,11,46. In catasto antico salme catastali 790,200 pari ad Ea. 1379,84,72. In catasto nuovo Ea. 1298,01,60.

Il fondo « Mucina » confina a nord con l'ex-feudo Bellia e proprietà Chibbò, ad est col feudo Garisi, a sud coll'ex-feudo Trabona, ad ovest con l'ex-feudo Mammiano È riportato nel catasto di Petralia Sottana all'articolo 10766 (ai nomi e proporzioni indicate pel feudo Garisi) sez I, nn. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 67, 68, 69, per l'ensione di salme catastali 576,928 pari ad Ea. 1007,43,86 e con il reddito imponibile di L 15 277,16. La sua estensione in misura locale si ritiene di salme 280 pari ad Ea. 980,40, in catasto antico di salme 576,928 pari ad Ea. 1007,43,86 ed in catasto nuovo ettari 920,79,67.

Letti gli atti e documenti;

Udita la relazione del comm. consigliere Coppola;

IL COLLEGIO:

Osserva che il rappresentante dei proprietari sunnominati in linea pregiudiziale; oppone che questo Collegio « non possa ritenersi legalmente costituito », per incostituzionalità ed illegittimità del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55. Codesto regolamento, emanato in periodo di guerra, durante la tregua d'armi, con i poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671, non eccedendo i limiti di tempo o di materia stabiliti nella legge stessa, deve avere valore di legge e come tale deve essere osservata ed applicata, d'onde la legittimità delle attribuzioni di questo Collegio, come è stato costantemente giudicato. Gli articoli 10, 11 e 17 predetto regolamento non sono, come a torto si osserva, in contrasto con i principî cardinali degli articoli 29 statuto del Regno e 436 e 438 Codice civile. Peraltro, non compete affatto, a chi ha avuto il mandato di interpretare ed applicare la legge, la facoltà di sindacato sull'uso dei poteri conferiti per la formazione della legge stessa.

Ciò rientra nelle facoltà esclusive del Parlamento, come è stato osservato altre volte da questo Collegio in coerenza di quanto ebbe, materia affine, a stabilire autorevolmente l'autorità giudiziaria.

È inattendibile anche l'altra eccezione pregiudiziale, con cui si vuol tentare di sottrarre i suaccennati beni immobili situati in Italia, alle note norme dello Statuto reale, sol perchè i titolari del relativo diritto di proprietà sono sudditi spagnuoli e devono essere protetti dai patti di reciprocità contenuti negli articoli 2 e 4 della Convenzione consolare 21 luglio 1867. Il regime della proprietà individuale immobiliare è strettamente ed intimamente connesso con gli interessi generali e collettivi e con lo stesso ordinamento dello Stato. Alla tesi del deducente ripugnano in modo assoluto gli articoli 7 capoverso Codice civile, art. 1, capoverso articoli 8 e 9, n. 3, predetto regolamento.

I beni immobili siti in Italia, appartenenti a privati proprietari stranieri non furono eccettuati dalle ipotesi di attribuzione al patrimonio dell'Opera, e non ne potevano essere esentati. La finalità legislativa della maggiore produttività delle forze di lavoro attinente ai bisogni dell'economia della nazione italiana, sarebbe stata ridotta senza legittimo nè plausibile motivo e con grave pregiudizio o attenuazione degli effetti complessi, che il legislatore ebbe in mira. La menzionata convenzione consolare non deroga punto allo statuto reale. Le esenzioni di cui all'art. 4, non hanno che fare col concetto di attribuzione per i miglioramenti più produttivi riflettenti il diritto di proprietà immobiliare salvo il riscatto. Il senso chiaro della voce « requisizione » su cui il deducente fa assegnamento, si riferisce ai mobili o al godimento temporaneo d'immobili e non può estendersi al trasferimento di una proprietà terriera per le esigenze della trasformazione del suo modo di essere

culturalmente a scopo di maggiore produttività. I patti internazionali, che derogano al diritto obbiettivo interno, sono d'indole nazionale e d'interpretazione non estensiva.

La diffusa terza deduzione preliminare si riassume in questo che: cioè, il patrimonio terriero dell'Opera non possa essere normalmente costituito che mediante acquisti liberamente fatti, sussidiariamente con i beni degli enti pubblici, e più sussidiariamente con beni appartenenti a privati proprietari. In sostanza è lo stesso concetto della graduatoria su cui questo Collegio più volte ha avuto a pronunziarsi, respingendolo. L'art. 9 regolamento legislativo contiene la semplice indicazione dei beni, che possono concorrere a costituire il patrimonio terriero dell'Opera, senza la condizione che possano richiedersi quelli della terza categoria soltanto in difetto o ad esaurimento degli altri della prima e della seconda.

La scelta dei mezzi messi dalla legge a disposizione dell'Opera rientra nella discrezionalità del Consiglio di amministrazione non soggetta al sindacato di questo Collegio, le cui attribuzioni sono circoscritte a riconoscere se i richiesti beni appartenenti ai privati proprietari siano soggetti a obbligo di bonifica, ovvero risultino atti ad importanti trasformazioni culturali.

La richiesta si fonda soltanto su questo secondo titolo, suscettività di importanti trasformazioni culturali, bastevole per se solo alla pronunzia di attribuzione, e la cognizione di questo Collegio è limitata a riconoscere o meno la sussistenza, senza potersi occupare di altro. Quindi vanamente si vuol sottoporre al giudizio di questo Collegio che per l'assegnamento dei suoi fini l'Opera potrebbe ottenere il trasferimento o la concessione in enfiteusi di parecchi eccellenti latifondi (che s'indicano pure) di proprietà della Mensa arcivescovile di Cefalù.

Nel merito, non sono contestate le condizioni reali obbiettive risultanti dalla relazione allegata alla richiesta. Manca in tutti e due gli ex-feudi Garisi e Mucina la rotazione razionale; il sistema di conduzione è quello della locale gabella a base di sfruttamento, condannato dalla scienza agraria.

Il piano di trasformazione formato dall'Opera, contempla tutti e due i fondi costituenti unica continenza, nella quale, come avverte la relazione, non potrebbero trovare impiego macchine agricole della grande coltura ed in molti punti nemmeno l'aratro perfezionato, diverso dall'usato aratro chiodo per l'ingombro dei sassi e delle rocce affioranti.

L'intento dell'Opera è quello di procurare coltivatori stabili, che si affezionino alla terra usandone, conservandone e migliorandone le forze produttive pel loro profitto avvenire ed anche per la eventualità di divenirne proprietari, il che, mentre è ostacolato dall'odierno metodo della gabella con l'intermediazione del gabellato e con le mezzadrie di breve durata, mena alla costituzione della piccola proprietà agraria più redditizia.

Il possibile condizionato riscatto contemplato dall'art. 13, non è inconciliabile con la utenza a miglioria con diritto di acquisto di cui al n. 2 dell'art. 26 regolamento, trattandosi di suscettività di coltura immediata anche con l'assistenza tecnica e finanziaria dell'Opera.

Questa si propone, affermando essere il programma di sicura attuazione:

1° il bonificamento di terreni acquitrinosi con convenienti opere di sistemazione e canalizzazione e con l'allacciamento nel fondo Garisi delle due sorgenti di acqua solfurea presso il vallone Zoida, per immetterla in regolari canali di scolo in modo che non possa andare ad impantanarsi nei terreni sottostanti;

2° l'impianto (nelle parti vallive e pianeggianti, circa un terzo della totale superficie) di vigne su ceppo americano, intercalandovi filari di mandorli, che a 5 anni nella vigna entrano in produzione, e poi olivi, peri, meli, ecc.;

3° l'impianto di pistacchieti nella parte alta, rocciosa e non diversamente utilizzabile;

4° la coltura del fico d'India e di piante isolate e di fichi e mandorli lungo le scarpate a volta scoscese dei burroni e dappertutto nelle zone rocciose non altrimenti utilizzate, rinsaldandosi parzialmente le dette scarpate con robinia a ceduo e con altre piante di facile attecchimento e crescita allo scopo della legna da ardere, di cui vi è penuria nella regione;

5° raccolta di sassi sparsi alla superficie utilizzandoli per la costruzione di muri a secco di confine delle quote e delle trazzere e stradette di comunicazione interna;

6° la utilizzazione dell'ottima pietra abbondante dappertutto ed in molti punti costituente materia di vere e proprie cave per estendere agevolmente le costruzioni di casette coloniche e ricavare il materiale breccioso per la manutenzione delle stradette campestri profittandosi del suolo che si scoprirà per l'impianto di fruttiferi in genere, di mandorli, ulivi e vigna principalmente;

7° scavare e riattare a regola d'arte qualcuna delle attuali sorgenti con muri a secco sotterranei filtranti per allacciare tutte le vene di acqua che vi fanno capo ed accrescere notevolmente la portata delle sorgive che si mostrano suscettibili di aumento;

8° ricercare e rintracciare specie nel fondo Mucina, altre sorgenti, la cui esistenza sarebbe rivelata da molti indizi;

La comparazione tra le condizioni dei detti latifondi ed il modo delle loro conduzioni odierni, incontestati, e quelli prospettati dall'Opera dimostra la grande importanza della trasformazione colturale.

In sostanza i deducenti non ne combattono se non la suscettività, producendo perizie, atti notori ed altri elementi. Qualche particolare trasformazione può presentare delle difficoltà come quella dell'impianto di pistacchieti, stante il difetto dello scornabecco (pistacia Acrebintus) sul che l'Opera, nel contraddittorio sostanzialmente non ha neppure insistito, vi possono essere anche altri ostacoli, come quelli accennati nella perizia. Ma questo Collegio non è per legge chiamato a giudicare dell'evento certo di tutti i particolari del piano di trasformazione, come quello delle acque e della coltura che si assevera impossibile con le macchine agricole, ecc.

Il suo esame è limitato alla suscettività in rapporto all'aumento della produttività. La coltura della vigna consociata è favorita dalla natura e dalla esposizione del suolo. A prescindere che non si può supporre che un Istituto quale l'Opera voglia sprecare i suoi capitali in una impresa vana ed incerta e senza verun successo di incremento della produttività, la divisione del latifondo in piccoli appezzamenti dati a coloni con tendenza a divenire piccoli proprietari, sottraendolo così all'intermediazione del gabelloto, le case coloniche, la rotazione agraria razionale, lo spietramento, le stradette interne ecc., costituiscono elementi obbiettivi indiscutibili di suscettività di trasformazione che non si può non riconoscere.

Tali opere aumenteranno certamente la produttività senza pregiudizio di quella attuale anche cerealifera.

Favorisce la trasformazione eziandio, la vicinanza dei terreni all'abitato. Su questo riconoscimento puramente obbiettivo non hanno avuta influenza, come per legge non potevano averla, gli scioperi ed altri asserti elementi subbiettivi locali. Tutte le altre minute deduzioni sfuggono alle attribuzioni di questo Collegio.

Gli affitti pendenti o gl'interessi dei gabellotti non possono costituire veruna specie di ostacolo all'accoglimento della richiesta di attribuzione giusta l'art. 15 del regolamento.

Quindi si deve fare pieno diritto alla domanda dell'Opera.

Per tali motivi.

IL COLLEGIO

Visto ed applicati gli articoli 9, n. 3, e 11, prima parte, del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, e gli articoli 5 e 7 R. decreto 22 agosto stesso anno, n. 1612;

Pronunzia l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti, autorizzandone la immediata occupazione da parte di questa degli ex-feudi Garisi e Mucina, siti nel comune di Petralia Sottana (Palermo), di proprietà dei signori Alvarez Caro Gioacchino ed altri sunnominati, meglio sopra determinati nei loro confini, estensione e dati catastali.

Dispone che la presente resti depositata in uno ai documenti relativi nell'Ufficio di segreteria.

Così deliberato e pronunziato il giorno 27 del mese di marzo 1920, in Roma, nella sede del Collegio centrale.

Nonis — Coppola, estensore — *Gatti — Brizi — Zattini*
Avv. *A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata, assieme ai documenti relativi, nella segreteria del Collegio centrale il giorno 5 aprile 1920

A. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 6 aprile 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani*.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visti i decreti 15 agosto 1919 e 18 aprile 1920, n. 459;

Considerato il nuovo orientamento dell'attività del Consorzio obbligatorio dei latticini, con sede in Milano, oggi in funzione di liquidazione e di distribuzione dei generi che sono tuttora in suo possesso;

Ritenuta l'opportunità di una organizzazione più modesta allo scopo succitato;

Decreta:

Art. 1.

A datare dal 31 maggio 1920, è soppresso l'ufficio del commissario governativo del Consorzio obbligatorio dei latticini, con sede in Milano.

Art. 2.

La rappresentanza e la gestione del Consorzio restano affidate al delegato ministeriale assistito da un vice delegato.

Roma, 30 maggio 1920.

Il sottosegretario di Stato: SOLERI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 5 giugno 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79.05	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84.03	—

Corso medio dei cambi
del giorno 5 giugno 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 131,80 — Londra 67,04 — Svizzera 311,03 — Spagna ... — New York 16 95 — Oro 26[illegible].80.

Disposizione nel personale dipendente:

Amministrazione metrica e del saggio.

Con R. decreto del 6 maggio 1920:

Cavallarin Omero, verificatore di 5ª classe nell'Amministrazione metrica e del saggio, in aspettativa per motivi di salute, è collocato, dal 1° maggio, in aspettativa per motivi di famiglia per la durata di due mesi, in seguito a sua domanda.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 31 luglio 1919:

Pescara Diano cav. Francesco, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° agosto 1919 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 2 ottobre 1919:

Di Cagno cav. Simeone, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 3 ottobre 1919 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 12 ottobre 1919:

Bertetti cav. Federico, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° giugno 1919 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

Iannaccaro cav. Carlo, colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 27 luglio 1919 nella parte che si riferisce al collocamento in posizione ausiliaria del suindicato ufficiale.

Con R. decreto del 7 marzo 1920:

Vighetta Alessandro, tenente colonnello, promosso colonnello con anzianità 30 agosto 1917.

Con R. decreto del 22 giugno 1919:

Barberis cav. Plinio, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° luglio 1919 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 12 ottobre 1919:

Pozzo cav. Carlo, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 12 ottobre 1919 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'11 novembre 1919:

Varvelli cav. Carlo, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 16 novembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

Vighetta Alessandro, tenente colonnello. La decorrenza dell'anzianità e degli assegni nel grado di maggiore, di cui al decreto Luogotenenziale 4 maggio 1916, è rettificata e portata al 18 agosto 1915.

Vighetta Alessandro, tenente colonnello, la decorrenza dell'anzianità e degli assegni nel grado attuale, di cui ai decreti Luogotenenziali 30 agosto 1917 e 4 aprile 1918, è rettificata e portata al 1° gennaio 1917.

Con R. decreto del 21 febbraio 1920:

Malacarne cav. Claudio, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 29 settembre 1918, nella parte che si riferisce al collocamento in posizione ausiliaria del suindicato ufficiale.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 4 settembre 1919:

Giorgi di Vistarino cav. Ippolito, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 16 settembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 2 ottobre 1919:

Calabria cav. Gennaro, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 1° luglio 1919, ed inscritto nella riserva.

Personale permanente dei distretti.

Con decreto Luogotenenziale del 12 giugno 1919:

Parvopassu cav. Lorenzo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 16 giugno 1919 ed inscritto nella riserva.

Con decreto Luogotenenziale del 22 giugno 1919:

Lombardi cav. Francesco, colonnello, collocato a riposo a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 18 marzo 1919, ed inscritto nella riserva.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 20, dal 10 al 16 maggio 1920.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Catanzaro	Monteleone Calabro	—	1	—	1
Como	Varese	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Cuneo	—	2	—	2
Foggia	San Severo	1	—	1	—
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Novara (a)	Novara	—	1	—	1
Perugia	Terni	—	1	—	1
Potenza	Potenza	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Calabria	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Venezia	Venezia	—	1	—	1
		2	11	2	11
	Carbonchio sintomatico.				
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	3	—	3
Sassari (a)	Sassari	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		1	5	1	5
	Afta epizootica				
Alessandria	Acqui	—	1	—	1
»	Alessandria	1	2	4	4
»	Asti	3	1	5	1
»	Casale Monferrato	1	2	2	5
Arezzo (a)	Arezzo	4	2	6	8
Ascoli Piceno	Ascoli	2	—	3	1
»	Fermo	1	1	3	1
Bari delle Puglie	Altamura	3	1	10	9
»	Barletta	—	2	—	4
Benevento	Benevento	—	2	—	3
Bergamo	Bergamo	6	3	12	3
»	Treviglio	9	1	16	2
Bologna	Bologna	19	1	55	6
»	Imola	4	—	20	—
»	Vergato	1	—	5	—
Brescia	Breno	1	—	3	—
»	Brescia	2	1	9	2
»	Chiari	2	1	5	1
»	Verolanuova	3	—	6	—
Cagliari (a)	Cagliari	68	—	2207	2342
»	Iglesias	9	1	215	239
	Segue: **Afta epizootica.**				
Cagliari (a)	Lanusei	42	—	1325	1518
»	Oristano	66	—	2332	2538
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	3	—
Caserta	Caserta	3	—	3	—
»	Piedimonte d'Alife	—	1	—	1
Catanzaro	Cotrone	—	1	—	1
Como	Como	5	1	10	2
»	Lecco	2	2	10	2
»	Varese	5	1	10	4
Cremona	Casalmaggiore	—	2	—	3
»	Crema	—	2	—	2
»	Cremona	1	4	1	4
Cuneo	Alba	—	1	—	2
»	Cuneo	2	—	2	—
»	Mondovì	—	3	—	3
Ferrara	Cento	1	—	1	—
»	Ferrara	8	—	41	10
Foggia	Foggia	2	—	4	—
»	San Severo	1	—	1	—
Forlì	Cesena	5	—	13	2
»	Forlì	2	—	9	—
»	Rimini	1	—	2	—
Genova (a)	Genova	3	—	3	—
»	Savona	1	—	1	—
Lecce	Taranto	—	1	—	2
Livorno	Livorno	1	—	3	—
Lucca	Lucca	4	—	6	3
Mantova	Mantova	9	4	22	20
Massa e Carrara (a)	Massa	2	—	4	1
Messina	Messina	—	1	—	2
Milano	Lodi	4	1	4	1
»	Milano	2	—	3	—
Modena	Mirandola	6	—	9	—
»	Modena	8	—	25	10
Novara (a)	Biella	3	2	3	4
»	Novara	3	1	7	4
»	Varallo	1	1	1	2
»	Vercelli	—	1	—	2
Padova (a)	Padova	25	—	42	7
Parma	Borgo San Donnino	—	1	—	1
Pavia	Mortara	3	3	4	5
»	Pavia	2	—	2	—
»	Voghera	7	3	12	6
Perugia	Orvieto	—	1	—	2
»	Perugia	1	—	1	3

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Perugia	Rieti	1	—	1	—
»	Terni	1	—	1	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	—	1	—	1
»	Urbino	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	10	—	104	5
»	Piacenza	25	—	205	2
Pisa	Pisa	3	1	11	6
»	Volterra	3	1	4	2
Potenza	Matera	1	—	2	—
»	Melfi	1	—	5	—
Ravenna	Lugo	1	1	1	2
»	Ravenna	1	—	16	3
Reggio Calabria	Palmi	—	1	—	1
Reggio nell'Emilia	Guastalla	1	—	1	—
»	Reggio nell'Emilia	6	1	6	1
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	3	—	3	—
Rovigo (*a*)	Adria	1	1	1	1
»	Rovigo	12	1	12	3
Sassari (*a*)	Alghero	6	—	169	—
»	Nuoro	8	—	349	—
»	Ozieri	8	—	316	3
»	Sassari	4	—	62	—
»	Tempio Pausania	3	—	129	—
Siena	Montepulciano	1	—	1	1
»	Siena	4	—	7	1
Sondrio	Sondrio	1	—	1	—
Torino	Ivrea	—	1	—	1
»	Pinerolo	2	1	2	1
»	Torino	8	3	11	7
Treviso (*a*)	Treviso	—	5	—	16
Udine	Cividale del Friuli	1	—	1	—
»	Pordenone	1	2	1	3
»	Udine	—	5	—	10
Venezia	Chioggia	2	—	2	—
»	Venezia	6	1	11	1
Verona	Verona	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	1	1	1	1
		499	88	8003	6872

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Foggia	Foggia	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		4	—	4	—

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle e porcili infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e porcili infetti – nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	—	1	1
Ascoli Piceno	Ascoli	1	1	4	3
»	Fermo	1	1	1	2
Bologna	Bologna	3	—	6	—
Cagliari (*a*)	Cagliari	—	1	—	6
»	Oristano	—	[illegible]	—	4
Campobasso	Campobasso	—	2	—	6
Catanzaro	Catanzaro	1	—	3	—
»	Nicastro	3	—	13	—
Cuneo	Cuneo	2	—	2	—
Ferrara	Ferrara	1	—	1	—
Firenze	Firenze	1	—	1	1
Foggia	San Severo	1	—	3	—
Forlì	Cesena	—	1	—	3
»	Forlì	—	1	—	1
Macerata	Macerata	1	—	5	4
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Massa e Carrara (*a*)	Massa	1	—	4	1
Napoli (*a*)	Casoria	—	1	—	31
Parma	Parma	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	1	—	2
»	Perugia	1	—	1	—
»	Rieti	1	—	1	—
»	Terni	2	—	3	1
Potenza	Melfi	1	1	1	1
Reggio Calabria	Gerace Marina	1	—	4	1
»	Reggio Calabria	1	—	1	1
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	1	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Viterbo	4	—	4	—
Siena	Montepulciano	2	—	2	—
»	Siena	2	—	3	—
Torino	Susa	—	1	—	1
Udine	Udine	—	1	—	1
		34	15	66	74

Morbo coitale maligno.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	3	—	3	—
»	Imola	1	—	2	—
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Caserta	Caserta	—	2	—	2
Mantova	Mantova	6	1	15	1
Milano	Lodi	2	1	2	1
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
»	Piacenza	5	—	6	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
		20	6	31	6

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Farcino criptococcico.					
Bari delle Puglie.	Barletta	2	—	2	—
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Foggia	San Severo	1	—	1	—
Napoli (a)	Casoria	—	1	—	1
Padova (a)	Padova	1	—	1	—
Palermo	Palermo	1	—	3	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Porto Maurizio	San Remo	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
Vicenza	Vicenza	—	2	—	1
		9	5	11	7
Rabbia.					
Avellino (b)	Avellino	—	1	—	1
Bari delle P. (b)	Bari	2	2	2	2
»	Barletta	1	—	2	1
Benevento (b)	Benevento	—	1	—	1
»	Cerreto Sannita	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	4
Ferrara (b)	Ferrara	—	1	—	1
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	1	—	1	—
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	2
Novara (a)	Novara	—	1	—	1
Perugia (b)	Perugia	1	—	3	—
Reggio Calabria	Reggio	1	—	6	—
Udine	Udine	1	1	2	7
Venezia	Venezia	—	1	—	1
Verona	Verona	—	2	—	2
		8	14	17	25
Vaiuolo ovino.					
Foggia	Foggia	1	—	1	—
Teramo	Teramo	—	1	—	1
Venezia	Venezia	1	—	1	—
		2	1	2	1
Morva.					
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Colera dei polli.					
Benevento	Cerreto Sannita	2	—	12	—
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
Sassari	Ozieri	1	—	1	—
Teramo	Teramo	1	—	1	—
				14	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rogna.					
Aquila degli Abr.	Aquila	4	—	8	—
»	Avezzano	4	—	18	—
»	Cittaducale	2	—	15	—
»	Sulmona	1	—	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	5	—
Avellino	S. Angelo dei L.	2	—	3	—
Benevento	Benevento	—	1	—	2
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Caltanissetta (a)	Caltanissetta	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	1	—	20	4
Firenze (a)	Firenze	1	—	13	—
Foggia	Bovino	2	—	5	—
»	Foggia	1	—	1	—
»	San Severo	2	1	3	2
Girgenti	Bivona	1	—	2	—
»	Girgenti	2	—	3	—
Livorno	Livorno	1	—	2	—
Mantova	Mantova	—	1	—	2
Massa e Carrara (a)	Massa	2	—	3	—
Messina	Messina	1	—	2	—
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Porto Maurizio	San Remo	1	—	3	—
Potenza	Melfi	2	—	4	—
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio Calabria	Reggio	1	—	11	—
Roma (a)	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	2	—	2	—
»	Viterbo	1	—	2	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		41	4	126	11

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	11	13	13
Carbonchio sintomatico	4	6	6
Afta epizootica	51	587	14875
Malattie infettive dei suini	24	49	140
Morva	1	1	1
Farcino criptococcico	12	14	18
Rabbia	15	22	42
Rogna	21	45	137
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	3	4	4
Vaiuolo ovino	3	3	3
Barbone dei bufali	—	—	—
Morbo coitale maligno	9	26	37
Colera dei polli	4	5	15

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(b) Malattia [illegible]

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 19 al 25 aprile 1920

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	6	—
»	Pola	1	—	1	—
»	Postumia	2	1	4	1
»	Rovigno	1	—	2	—
»	Tolmino	1	—	2	—
»	Volosca	1	—	2	—
Venezia Trident.	Ampezzo	1	—	12	1
»	Borgo	6	—	13	1
»	Bressanone	4	1	6	2
»	Brunico	2	—	2	—
»	Cavalese	1	—	1	—
»	Cles	5	—	24	—
»	Merano	1	—	1	—
»	Mezolombardo	2	1	5	1
»	Rovereto	6	—	119	1
»	Slandro	1	—	3	—
»	Tione	9	—	13	—
»	Trento (città)	1	—	1	—
»	Trento	3	1	5	1
		49	4	222	8
Rogna					
Dalmazia	Bencovaz	2	—	5	1
»	Knin	2	—	3	—
»	Zara	3	—	104	—
Venezia Giulia	Gorizia	1	1	1	1
»	Monfalcone	2	—	8	—
»	Parenzo	1	—	1	—
»	Postumia	5	—	10	—
»	Rovigno	1	—	41	—
»	Volosca	1	—	1	—
Venezia Tridentina	Bolzano (città)	—	1	—	1
»	Bolzano	3	—	3	—
»	Borgo	17	—	75	—
»	Bressanone	2	—	2	—
»	Brunico	2	—	2	—
»	Cles	3	—	13	—
»	Merano	5	—	19	—
»	Riva	5	—	14	—
»	Tione	30	—	106	—
»	Trento	2	—	6	—
		87	2	414	3
Rabbia.					
Venezia Tridentina	Trento (città)	1	—	1	—
Vaiuolo ovino.					
Dalmazia	Bencovaz	3	—	105	—
»	Knin	3	—	16	—
»	Sebenico	3	—	50	11
»	Zara	4	—	53	—
		13	—	224	11
Malattie infettive dei suini.					
Dalmazia	Knin	1	—	3	—
»	Zara	1	1	30	8
Venezia Giulia	Parenzo	3	—	18	2
»	Pisino	—	2	—	18
»	Pola	1	—	1	—
Venezia Tridentina	Bolzano	1	—	1	—
»	Borgo	1	—	1	—
»	Rovereto (città)	1	—	3	—
»	Rovereto	1	—	1	—
»	Tione	3	—	6	—
»	Trento (città)	1	—	1	—
»	Trento	—	2	—	4
		14	5	65	32
Carbonchio ematico.					
Dalmazia	Knin	1	—	1	—
»	Zara	—	1	—	2
		1	1	1	2

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici con casi di malattie	Numero dei Comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Afta epizootica	19	53	230
Rogna	19	89	417
Vaiuolo ovino	4	13	235
Malattie infettive dei suini	12	19	97
Carbonchio ematico	2	2	3
Colera dei polli	1	1	1
Morva	—	—	—

Il Ministero degli affari esteri informa che il Consiglio federale svizzero ha decretato l'interdizione dell'importazione generale del bestiame, vista la recrudescenza dell'infezione aftosa.

CONCORSI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Proroga di concorso.

Con decreto Ministeriale del 23 maggio 1920, il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti per i concorsi per le cattedre di ordinario di economia politica e di computisteria generale e ragioneria applicata e per la cattedra di straordinario di diritto privato presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Venezia, banditi con decreto Ministeriale 15 aprile 1920, e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* n. 99, del 25 aprile 1920, è prorogato al 27 agosto 1920.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Ispettorato generale insegnamento industriale

BANDO DI CONCORSO

per i posti d'insegnante di meccanica e disegno di macchine nel R. Istituto industriale « Saverio Altamura » in Foggia.

E' aperto in Roma, presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) il concorso al posto d'insegnante di meccanica e disegno di macchine nel R. Istituto industriale « Saverio Altamura » di Foggia.

Lo stipendio annuo lordo è stabilito in L. 6.000, oltre l'indennità caro viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

La nomina definitiva è subordinata ai risultati di un periodo di esperimento della durata di due anni, durante i quali la persona nominata sarà sottoposta ad almeno due ispezioni. Conseguita la stabilità l'insegnante predetto continuerà a percepire lo stipendio annuo lordo di L. 6.000 con diritto a sei aumenti quinquennali di L. 600 sino a raggiungere lo stipendio massimo di L. 9.600.

L'insegnante prescelto avrà l'obbligo, appena ottenuta la stabilità, di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (1).

Il concorso è per esami e per titoli.

Tutti i candidati saranno chiamati ad uno o più esperimenti, che potranno consistere in lezioni o in prove grafiche.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ciascun concorso, contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultato sarà data la preferenza ai candidati che avranno prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

Il posto sarà conferito al candidato riuscito primo nella graduatoria, e, nel caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

I candidati che saranno dichiarati idonei potranno tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole dello stesso carattere e grado di quella per la quale è aperto il concorso, purchè ne sia fatta proposta dal Consiglio di amministrazione della scuola stessa, e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso, e non vi siano domande di trasferimento.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono farne domanda al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale), su carta bollata da L. 2.

La domanda dovrà pervenire con plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

3° certificato di immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° diploma di laurea d'ingegnere;

6° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, delle pubblicazioni e dei lavori presentati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri documenti che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

I documenti di rito dovranno essere presentati al Ministero in originale od in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando di concorso.

È esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro e i funzionari di Stato nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2 e 3 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Le domande e tutti i documenti prescritti dovranno pervenire in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviate dai concorrenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il presente concorso.

Le cartelle ed i pacchi contenenti pubblicazioni dovranno portare all'esterno, in modo visibile, il nome ed il cognome del concorrente e l'indicazione del presente concorso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero il quale non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire i documenti e le pubblicazioni.

Roma, 30 aprile 1920.

Per il ministro: LA PEGNA.

(1) Art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. — Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, della scuola e del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*